

COMM. TRIB. PROVINCIALE COMO - 84/03/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE

Cori ricorso depositato in data 13-10-2011 la s.a.s. Vervin Distillerie Lario impugnava lo avviso di pagamento emesso dalla Agenzia delle Dogane di Corno avente ad oggetto l'imposta accisa sugli alcolici, sul presupposto dei rilievi di cui al pvc 15-3-2011; la ricorrente contestava la motivazione dello avviso, ovvero le constatate differenze di quantità di alcol etilico e bevande alcoliche oltre i limiti legali ammessi dall'art. 4 d.lgs 504/95 e successive modifiche, stante la possibilità di compensare dette deficienze con i cali naturali riscontrati in corso di inventarlo per più anni successivi.

Costituitasi ritualmente, l'agenzia delle Dogane sede di Como nel merito contestava la fondatezza del gravame proposto ex adverso, sostenendo la contrarietà alle disposizioni normative della pretesa di compensazione.

Ad avviso della Commissione il ricorso risulta immeritevole di accoglimento; il ricorrente sostiene infatti di avere diritto a sommare, per più anni successivi, i cali naturali riscontrati in inventario se inferiori al calo legalmente ammissibili, e ciò per più tipologie di prodotti.

Come esattamente osservato dallo ufficio, tale assunto contrasta con il dato normativo, il quale, pur nella sua complessità, non lascia dubbi circa il fatto che la compensazione può operare solo all'interno di un periodo preso a base di tiri inventario; nel caso di specie anche se la verifica aveva riguardato più anni di imposta il periodo preso a base dell'inventario è solo l'anno 2010, essendo già stati inventariati fisicamente i prodotti per gli anni precedenti e chiusi i registri; lo stesso deve dirsi quanto alla pretesa di compensare le disponibilità fittizie di materie prime (corrispondente secondo la ricorrente alla differenza fra i limiti massimi dei cali ammessi e quelli naturali effettivi) con le deficienze di prodotto confezionato, per il quale non sono ammessi cali ex art. 2 2°co DM 55/00 trattandosi di merce già imbottigliata.

Attesa la particolarità delle questioni di merito controverse sussistono giusti motivi ai fini dell'integrale compensazione delle spese di lite fra le parti.

PQM

La Commissione Tributaria Provinciale di Como rigetta il ricorso: compensa le spese di lite.